



# LA LEGGE PER TUTTI

INFORMAZIONE E CONSULENZA LEGALE

## Pignoramento all'estero

Autore: Sabrina Mirabelli | 10/07/2020



*E' ammesso il pignoramento dei beni del debitore che si trovano all'estero. Il decreto ingiuntivo europeo e il pignoramento di un conto corrente straniero.*

Il recupero forzoso di un credito è già di per sé assai complicato quando i beni del debitore da pignorare, sia mobili sia immobili, si trovano in Italia. In entrambi i casi si tratta di un procedimento dalle tempistiche lunghe e dall'esito incerto in quanto

non sempre il creditore riesce ad ottenere il dovuto. Si pensi ad esempio all'ipotesi in cui la casa pignorata viene venduta ma il ricavato è appena sufficiente a coprire le spese sostenute per la procedura oppure a quando il debitore si spoglia di tutti i suoi averi e pertanto, il creditore non trova niente da pignorare. E' ovvio che il discorso diventa ancora più complesso se il debitore si trasferisce fuori dall'Italia ed i beni su cui agire, sono oltre confine.

Il **pignoramento all'estero** è comunque consentito dal nostro codice civile **[1]**, il quale prevede che il debitore risponde dell'adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri. In caso di inadempimento, il creditore può rivalersi direttamente sui beni mobili e immobili del debitore, a patto che ne posseda e non risulti nullatenente, avviando la procedura esecutiva che culmina nella espropriazione da parte dell'ufficiale giudiziario. Peraltro, il pignoramento può avere ad oggetto anche beni di proprietà del debitore che si trovano nella disponibilità di terzi, cioè di persone che li detengono momentaneamente.

## **Che valore hanno le decisioni di un giudice italiano all'estero**

In Italia, un creditore per potere agire nei confronti del proprio debitore, deve essere in possesso di un **titolo esecutivo** (una sentenza, un decreto ingiuntivo, ecc.), cioè di un atto nel quale è attestato in modo certo ed incontrovertibile il suo diritto di credito. Infatti, sulla base del titolo esecutivo può attivarsi per il recupero forzoso del dovuto, chiedendo il **pignoramento dei beni del debitore**. Se quest'ultimo si trova all'estero è necessario che le autorità giudiziarie del Paese in cui si è trasferito e si trovano i suoi beni, riconoscano il titolo esecutivo italiano.

L'Italia è parte della **Convenzione di Bruxelles** del 27 settembre 1968 sulla competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale. Tale Convenzione dispone che le decisioni (sentenze, decreti, ordinanze, ecc.) pronunciate da un organo giurisdizionale di uno degli Stati contraenti sono riconosciute negli altri Stati senza che sia necessario il ricorso ad alcun procedimento **[2]**.

Inoltre, se tali decisioni sono esecutive nel Paese in cui sono state emesse, sono eseguite in un altro Stato contraente dopo essere state ivi dichiarate esecutive su istanza della parte interessata **[3]**.

In parole più semplici, il creditore per potere eseguire un pignoramento all'estero, deve prima chiedere che il proprio titolo sia reso esecutivo nel Paese dove si trova il debitore.

Queste norme valgono, però, solo tra i Paesi aderenti alla Convenzione di Bruxelles, che sono gli Stati membri dell'Unione Europea. Al di fuori del sistema di detta Convenzione, invece, occorre verificare, caso per caso, se esistono le possibilità di vedere riconosciuto ed eseguito all'estero un titolo esecutivo italiano.

## **Cosa succede se il debitore si è trasferito all'estero**

Se il debitore ha trasferito la propria residenza all'estero - in particolare in uno Stato membro dell'Unione Europea - ma il bene che il creditore intende pignorare si trova in Italia, occorre notificargli l'atto di ingiunzione di pagamento.

A tal fine, la notifica può avvenire seguendo le apposite modalità previste nei diversi Paesi dell'UE. In proposito, va detto che grazie al Regolamento europeo relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali **[4]**, la notifica degli atti giudiziari ed extragiudiziali è stata molto semplificata.

Detto Regolamento prevede la trasmissione dell'atto da notificare, di cui in alcuni casi è richiesta anche la traduzione, sotto forma di **modulo** (sussiste l'obbligo di utilizzare un modulo di domanda) all'autorità centrale incaricata dello Stato membro ricevente.

## **Cosa succede se il bene da pignorare si trova all'estero**

Se il debitore ha spostato la propria residenza all'estero, comunque in uno Stato dell'UE, ed è proprietario di un bene, poniamo un immobile, nel luogo in cui si è trasferito, è possibile agire nei suoi confronti mediante l'avvio di un **procedimento europeo di ingiunzione di pagamento**.

Tale procedimento è stato previsto da uno specifico Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio del 2006 grazie al quale i creditori hanno la possibilità di

ottenere il pagamento dei loro crediti e di perseguire i debitori residenti all'interno dell'Unione Europea oltre i confini nazionali **[5]**.

Il **procedimento** si applica in materia civile e commerciale per i crediti liquidi, cioè determinati nel loro ammontare ed esigibili ovvero non sottoposti a condizione o a termine iniziale, nelle controversie transfrontaliere, cioè in quelle controversie dove le due parti abbiano il proprio domicilio o risiedano abitualmente in Stati membri diversi della Comunità Europea, esclusa la Danimarca.

Invece, la procedura non si applica:

- nelle materie fiscali, doganali, amministrative;
- per i regimi matrimoniali;
- per i fallimenti, concordati e altre procedure analoghe;
- per la previdenza sociale;
- per i crediti derivanti da obbligazioni non contrattuali, tranne ove abbiano formato oggetto di un accordo fra le parti o vi sia stato riconoscimento del debito;
- per i crediti che riguardano debiti liquidi risultanti dalla comproprietà di un bene.

## **Come si svolge il procedimento europeo di ingiunzione di pagamento**

Il procedimento europeo di ingiunzione di pagamento prende avvio con la richiesta di emissione di un apposito provvedimento (**decreto ingiuntivo europeo**) al giudice competente dello Stato membro dell'UE nel quale il debitore si è trasferito.

In sostanza, il creditore deve compilare un **formulario**, inserendo le principali informazioni relative al credito. Non è necessario che alleggi una prova certa a sostegno della sua pretesa ma può limitarsi a fornire le informazioni necessarie a rendere la sua richiesta verosimile.

Se il giudice ritiene la domanda attendibile, emette il decreto ingiuntivo europeo, che viene notificato al debitore presso la sua residenza all'estero.

Pertanto, trascorsi i **trenta giorni** previsti per l'opposizione e senza che sia intervenuto il pagamento della somma dovuta, è possibile attivare la procedura di

pignoramento secondo le norme di esecuzione dello Stato membro nel quale vive il debitore.

Il ricorso al procedimento europeo di ingiunzione di pagamento richiede necessariamente l'ausilio di uno studio legale straniero, meglio se specializzato nel recupero di crediti internazionali. Bisogna in ogni caso considerare che i tempi della procedura sono molto lunghi e i costi assai elevati. Pertanto, vale la pena ricorrervi solo se la somma da recuperare è ingente.

## **Come si può recuperare un credito in uno Stato extra Unione Europea**

Se il debitore si è trasferito in uno Stato al di fuori dell'Unione Europea, le cose per il creditore si fanno più difficili ma comunque non impossibili.

In questo caso si deve procedere con una **richiesta di esecutorietà** del **titolo** nel nuovo Paese di residenza del debitore e chiedere che venga avviata la procedura esecutiva.

## **Si può pignorare un conto corrente all'estero?**

Il **pignoramento di un conto corrente all'estero** è ammesso anche se non è sempre facile da eseguire. Infatti, il creditore dovrebbe avere certezza dell'effettiva esistenza del conto corrente in questione e dell'istituto di credito presso cui è stato aperto. E' possibile ovviare a tale problema se il debitore ha denunciato il conto corrente al Fisco come previsto dalla legge **[6]**.

In questo caso, il creditore potrebbe chiedere all'ufficiale giudiziario di rivolgersi ai soggetti gestori dell'anagrafe tributaria e di altre banche dati pubbliche per l'individuazione della somma depositata in una banca estera.

Altra strada percorribile dal creditore è quella di chiedere all'ufficiale giudiziario di eseguire un accesso nella residenza o nella sede legale del debitore. Pertanto, se questi non trova beni da pignorare o comunque sono insufficienti a **soddisfare le pretese del creditore**, ingiunge al debitore di rivelargli l'esistenza di ulteriori beni. Di norma, però, il debitore non è disposto a fare una rivelazione del genere

anche se la falsa dichiarazione a pubblico ufficiale costituisce un grave illecito.

Se il **debitore in Italia** risulta nullatenente ma all'estero è titolare di uno o più conti correnti, può essere perseguito penalmente a seguito dell'accusa di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte. Un'eventualità, questa, che si concretizza, come ha specificato la Corte di Cassazione **[7]**, quando la pendenza, superiore a 50 mila euro, derivi dal **mancato pagamento dell'Iva** o delle imposte sui redditi.

## **Note**

- [1]** Art. 2740 cod. civ. **[2]** Convenzione di Bruxelles, Art. 26 co. 1. **[3]** Convenzione di Bruxelles, Art. 31 co. 1. **[4]** Regolamento europeo n. 1393/2007. **[5]** Regolamento europeo n. 1896 del 30.12.2006. **[6]** Art. 492 co. 7 cod. proc. civ. **[7]** Cass. sent. n. 37136 del 26.07.2017.